

# Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

**6141 R1**

19 maggio 2009

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **della Commissione speciale energia sul messaggio 25 novembre 2008 concernente la modifica dell'art. 7 rispettivamente introduzione dell'art. 7a LAET concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione**

### **PREMESSA**

Il 25 novembre 2008 il CdS ha licenziato il messaggio n. 6141 riguardante la modifica dell'art. 7 rispettivamente l'introduzione dell'art. 7a LAET concernenti la composizione del CdA dell'AET. I commissari hanno condiviso le motivazioni che hanno portato il CdS a formulare la proposta in esame. Per questo motivo il rapporto rimanda direttamente al Messaggio per le considerazioni generali.

Il 17 dicembre 2008 il CdS scriveva alla Commissione speciale energia che a seguito del Regolamento di gestione e di organizzazione elaborato dal CdA di AET, si riteneva opportuno cogliere l'occasione della discussione sul messaggio 6141 per riformare anche gli articoli 6, 10, 11, 12 e 16 LAET. Anche in questo caso la Commissione ha fatto proprie le argomentazioni del CdS e si rimanda alla risoluzione no. 6545.

In data 19 maggio 2009 il CdS scriveva alla Commissione speciale dell'energia (lettera allegata) che la riduzione del numero di membri necessita pure una modifica del quorum necessario previsto all'articolo 8 LAET, che da 7 dovrebbe passare a 5.

Nel messaggio in esame (pag. 3) si cita il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 (R 2.4.1.4) che all'art. 6 stabilisce: "*Il limite d'età per l'esercizio del mandato è fissato a 70 anni.*" La Commissione constata che detta norma appare problematica dal profilo costituzionale e auspica che ne venga esaminata la legittimità prima d'un eventuale applicazione.

### **LAVORI COMMISSIONALI**

La Commissione speciale energia, nella sua seduta del 9 marzo u.s., dopo aver sentito la direttrice del DFE signora Laura Sadis è entrata in materia ed ha scelto il relatore. Il principio del messaggio è stato accolto favorevolmente da tutti i commissari.

La Commissione ha ritenuto comunque di approfondire 5 punti:

- raccogliere delle informazioni di confronto sulle aziende del parapubblico;
- approfondire la problematica sull'autorità di nomina, e meglio se spetta al CdS o al GC nominare il CdA dell'AET;

- eventualmente riformulare l'art. 7 cpv. 4 concernente il rinnovo dei membri del CdA dell'AET. Se il principio di sostituzione graduale dei membri è condiviso, alla Commissione la proposta del CdS sembrava alquanto farraginosa;
- criteri di nomina;
- la proposta del presidente della Commissione collega De Rosa affinché nel CdA ci sia un rappresentante del governo.

Sul numero dei membri del CdA la Commissione ha condiviso la proposta del Consiglio di Stato. Nella discussione le varianti a 5 o 9 erano comunque sussidiarie a quella principale dei 7 membri.

Come detto in entrata, il 17 dicembre 2008, il CdS, a messaggio già licenziato, ha proposto con lettera alla Commissione delle modifiche agli articoli 6, 10, 11, 12 e 16 e meglio delle norme che potrebbero essere superate alla luce delle novità proposte da un regolamento interno al CdA di AET e delle proposte di riduzione del numero dei membri dello stesso. La proposta contenuta nella risoluzione è stata approvata dalla Commissione all'unanimità senza discussioni particolari.

Le discussioni commissionali su questo tema presentano parecchie analogie con quelle avvenute in seno alla Commissione della gestione e nel plenum del GC in occasione della trattazione della modifica di alcuni articoli della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 (M5117 e M5117A). Più in particolare sulla modalità di rinnovo del CdA di Bancastato, sulle competenze richieste ai membri del CdA, sulla riduzione dei posti e sull'autorità di nomina.

### **Tabella di confronto enti**

Al presente rapporto sono allegate due tabelle concernenti la forma, la costituzione e il rinnovo dei CdA delle varie aziende del settore parapubblico (aggiornate al mese d'aprile 2009).

Significativi per questo rapporto sono le informazioni concernenti il numero dei membri dei CdA, per i 5 enti che lo prevedono, l'autorità di nomina e il periodo di nomina.

Per 3 enti, compresa l'AET, il CdS è l'autorità di nomina. I membri dell'ACR e dell'EOC sono per contro scelti dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato.

Nell'EOC i membri sono 7 come in Banca Stato. Nell'ACR i membri sono 5, mentre nell'ETT sono 15.

I periodi di nomina spaziano tra i 3 e 4 anni.

Per gli altri 2 enti del parapubblico, l'USI e la SUPSI, l'autorità di nomina dei consigli è il CdS.

### **Autorità di nomina, GC o CdS?**

I pareri e le scelte che sono sin d'ora state effettuate appaiono a prima vista alquanto discordanti. Va comunque precisato che i due sistemi presentano pregi e difetti propri, di modo che è impossibile affermare che uno sia assolutamente migliore dell'altro.

Inoltre, il tema non può essere limitato alla nomina del CdA di AET ma deve essere approfondito includendo anche gli altri enti (v. in questo senso l'iniziativa parlamentare Regazzi-De Rosa menzionata a pag. 4). Si auspica che il GC possa adottare una decisione definitiva su questa tematica in seguito alla discussione sulla citata iniziativa Regazzi-De Rosa.

A titolo abbondanziale, s'osserva che dalle verifiche eseguite dalla Commissione risulta che anche a livello federale è il governo che nomina i membri del consiglio di amministrazione delle imprese pubbliche (es: FFS, La Posta, SSR). Da un articolo pubblicato sulla rivista Parlamento del marzo 2008 risulta poi anche che l'evoluzione economica ha portato queste imprese a partecipare sempre di più al mercato (vedi globalizzazione). A queste condizioni il CdA deve essere spolticizzato il più possibile: ecco perché deve essere compito dell'esecutivo procedere alle nomine. Questo anche se teoricamente l'autorità di nomina potrebbe essere anche il legislativo che rappresenta il popolo (il proprietario di queste aziende). Nell'ambito delle politiche pubbliche comunque il parlamento ha un ruolo importante non tanto nella nomina del CdA quanto piuttosto nell'elaborazione delle leggi che prevedono la costituzione di aziende pubbliche e nel controllo del rispetto del mandato attribuito loro.

In conclusione, dopo ampia discussione, la maggioranza della Commissione ritiene che se teoreticamente potrebbe essere il GC a nominare il CdA, per motivi pratici, la nomina da parte del CdS risulta più pragmatica.

Di seguito è citato il passaggio del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze che sul medesimo tema legato alle modifiche della legge sulla BancaStato ha rilevato:

*La Commissione della gestione e delle finanze si è chiesta, sulla scorta di un emendamento commissionale, se i membri del Consiglio di amministrazione non dovessero essere nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato. Concretamente, tale emendamento chiede al Parlamento di ratificare, accettando oppure respingendo, i nominativi formulati dall'Esecutivo cantonale.*

*Il Consiglio di Stato ha avuto modo di confrontarsi con tale emendamento analogamente alla Banca stessa.*

*Quest'ultima per bocca del suo Presidente ha in particolare annotato che mal si concilia la tendenza verso la spolticizzazione del Consiglio di amministrazione, con la designazione di quest'ultimo da parte del Parlamento.*

*Da parte sua, il Consiglio di Stato ha preannunciato di non condividere la proposta. Esso così si è espresso: " è vero che questa procedura è prevista in alcuni Cantoni, tuttavia in Ticino essa costituirebbe un cambiamento che rischia di politicizzare eccessivamente la scelta dell'alta direzione della banca, proprio nel momento in cui, con la revisione pendente, si stabilisce che, per la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione, debbano prevalere criteri di professionalità e competenza. Inoltre, la nomina parlamentare potrebbe impedire alla Banca di acquisire, per l'alta direzione, professionisti della piazza finanziaria non disposti a divenire oggetto di un pubblico dibattito dai contenuti inevitabilmente politici e partitici o a correre il rischio di una bocciatura parlamentare dettata da ragioni estranee alla loro professionalità".*

*La Commissione della gestione condivide tale preoccupazione e propone quindi di non modificare l'articolo.*

Le analogie con l'odierna situazione paiono sostanziali e forse le motivazioni addotte dai vari attori sono simili a quelle odierne.

### **Rinnovo delle cariche**

La Commissione ha recepito il messaggio del CdS nel senso che si vuole assicurare la continuità del lavoro del CdA assicurando una sostituzione scaglionata dei suoi membri. La stessa, condividendone il principio, si è posta il quesito a sapere se il cpv. 4 dell'art. 7 possa eventualmente essere formulato in modo più semplice.

Per sistematica legislativa, in particolare per analogia alle disposizioni riguardanti Banca Stato, la Commissione ritiene di condividere la proposta del CdS. Va infatti rilevato che la disposizione in re AET è praticamente identica a quella in re Bancastato:

#### **Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 (R 11.2.1.1)**

##### **Art. 21**

<sup>1</sup>I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Stanno in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili.

<sup>3</sup>A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.

<sup>4</sup>Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

##### **M6141**

##### **Art. 7**

<sup>1</sup>Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; esso è nominato dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Invariato.

<sup>3</sup>I suoi membri stanno in carica tre anni con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.

<sup>4</sup>A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.

<sup>5</sup>Verificandosi una vacanza fra i membri del consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

Nello stabilire il nuovo numero dei membri del Consiglio di amministrazione di AET occorre anche adattare le norme sui rinnovi scadenzati dei mandati (un terzo ogni anno). Considerato che il nuovo numero non è un multiplo di tre andava definita una diversa norma sul rinnovo. Mantenendo invariata a tre anni la durata del mandato, 2 mandati vengono rinnovati alla prima scadenza triennale, 2 alla seconda, 3 alla terza.

Il cambiamento delle norme sul Consiglio di amministrazione qui proposto richiede una norma transitoria che stabilisca quando si applica per la prima volta il nuovo articolo 7 e che definisca il passaggio dal Consiglio di amministrazione di 11 membri al Consiglio di amministrazione di 7 membri. Va tenuto presente anche la garanzia di continuità nell'esercizio dell'alta direzione dell'azienda. Questa esigenza impedisce una sostituzione totale e simultanea dei membri del Consiglio di amministrazione. Si condivide quindi di portare la composizione numerica del Consiglio di amministrazione a 7 membri a partire dal 1° agosto 2009 con le clausole della norma transitoria. La durata del primo mandato dei 7 membri sarà differenziata: 2 mandati scadranno il 31 luglio 2010 (durata 1 anno), 2 mandati scadranno il 31 luglio 2011 (durata 2 anni) e i restanti 3 mandati scadranno il 31 luglio 2012 (durata 3 anni). La durata differenziata dei mandati attribuiti la prima volta, in occasione dell'entrata in vigore della nuova norma sulla composizione numerica del Consiglio, è indispensabile per rispettare in seguito la rotazione annuale nei rinnovi prevista dall'art. 7 cpv. 4.

#### **Presenza nel CdA di un membro del Governo**

Come per l'autorità di nomina una soluzione che sovrasta l'altra non esiste e la proposta non fa l'unanimità. La Commissione ritiene che la proposta, pur essendo interessante, debba essere approfondita per tutti gli enti del parapubblico e non limitarsi a solo questo aspetto. A questo riguardo si rimanda all'iniziativa presentata nella forma generica da Raffaele De Rosa e Fabio Regazzi per il Gruppo PPD concernente la Legge quadro sulle aziende pubbliche [Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia (statutaria,

gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria) delle aziende di cui lo Stato detiene una quota azionaria], attualmente allo studio della Commissione della gestione.

La Commissione propone quindi di lasciare libera scelta all'autorità di nomina di includere nel Consiglio d'amministrazione uno o più rappresentanti del CdS. Bisogna anche dire che con la riduzione del numero dei membri del CdA il carico lavorativo sarà suddiviso su di un numero minore di persone. Si aggiunge inoltre che sono richieste sempre maggiori competenze. È comunque necessario che si crei un sistema affinché il flusso d'informazione tra CdS e CdA sia istituzionalizzato.

### **Criteri di nomina (nuovo 7a)**

L'obiettivo di giungere ad una designazione del Consiglio di amministrazione fondata esclusivamente sulle competenze e sull'esperienza professionali e non sull'appartenenza partitica richiede l'inserimento nella legge di una norma sui criteri di scelta dei consiglieri di amministrazione. Con il nuovo articolo 7a si propongono i seguenti criteri: formazione, competenza ed esperienza professionali.

Il GC in occasione della discussione su Banca Stato aveva condiviso di inserire nella legge una norma sui criteri di nomina e aveva condiviso la scelta del Consiglio di Stato di non far dipendere le nomine da criteri politico-partitici.

\* \* \* \* \*

Con queste considerazioni, la maggioranza della Commissione speciale energia propone di accogliere il decreto legislativo così come modificato.

Per la maggioranza della Commissione speciale energia:

Riccardo Calastri, relatore  
Beretta-Piccoli - Dadò - De Rosa - Dominé - Garzoli -  
Mellini (con riserva) - Regazzi - Solcà - Weber

### Allegati:

1. Lettera del CdS del 17 dicembre 2008
2. Lettera del CdS del 18 maggio 2009
3. Tabelle di confronto enti

Disegno di

## **LEGGE**

### **concernente la Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 25 novembre 2008 n. 6141 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 maggio 2009 n. 6141 R1 della maggioranza della Commissione speciale energia,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

#### **Art. 6**

**Organi**  
(parzialmente modificato)

Gli organi dell'azienda sono:

<sup>2</sup>**Abrogato**

#### **Art. 7**

**Consiglio di  
amministrazione;  
composizione**

<sup>1</sup>Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; esso è nominato dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Invariato.

<sup>3</sup>I suoi membri stanno in carica tre anni con scadenza il 31 luglio. I membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.

<sup>4</sup>A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.

<sup>5</sup>Verificandosi una vacanza fra i membri del consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

<sup>6</sup>(già cpv. 5)

<sup>7</sup>(già cpv. 6)

#### **Art. 7a (nuovo)**

**Criteri di nomina**

La formazione, la competenza e l'esperienza professionale sono criteri determinanti per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

### **Art. 8 (modifica)**

#### **Convocazioni e sedute**

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente o del vice-presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono.  
Deve pure essere convocato quando un amministratore o il direttore lo chiedono con domanda scritta e motivata.  
Il consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno **5** membri: esso decide a maggioranza dei presenti.  
In caso di parità di voto decide il voto del presidente.  
Le deliberazioni del consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

### **Art. 10**

#### **b) Regolamentazione interna (nuovo)**

Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento di gestione e di organizzazione.

### **Art. 11**

#### **Sedute**

**Abrogato**

### **Art. 12**

#### **Competenze**

**Abrogato**

### **Art. 16**

#### **Emolumenti (parzialmente modificato)**

Gli emolumenti e indennità spettanti ai membri del consiglio e dell'ufficio di revisione, sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

### **Norma transitoria**

<sup>1</sup>Il 31 luglio 2009 decadono tutti i mandati dei membri del consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup>I mandati a partire dal 1° agosto 2009 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente:

- a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 31 luglio 2010;
- b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 31 luglio 2011;
- c) 3 mandati per la durata di 3 anni fino al 31 luglio 2012.

<sup>3</sup>Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all'articolo 7.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.